

**DELIBERAZIONE 3 MAGGIO 2022**  
**194/2022/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS E RIDETERMINAZIONE DI IMPORTI DI PEREQUAZIONE BIMESTRALE D'ACCONTO RELATIVI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2022**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1202<sup>a</sup> riunione del 3 maggio 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto-legge 159/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito: legge 160/19);
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 159/07, come modificato con il decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 206 (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93 di adozione del “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea” (di seguito: decreto 93/17);

- la deliberazione dell’Autorità per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS, nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2020, 596/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 596/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2021, 117/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 117/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 559/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 559/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 620/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 620/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 634/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 634/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2022, 154/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 154/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2022, 155/2022/R/GAS;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità 16 luglio 2021, 3/2021 (di seguito: determinazione DIEU 3/2021);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas);
- il documento per la consultazione 30 novembre 2021, 539/2021/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 539/2021/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 3, comma 2, lettera a), della RTDG, come modificato dalla deliberazione 634/2021/R/GAS, prevede che entro la data del 30 aprile dell’anno  $t+1$  siano approvate, in via provvisoria, le tariffe di riferimento dell’anno  $t$  calcolate sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi relativi all’anno  $t-1$ ;

- l'articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2020-2025, nelle finestre 1 febbraio – 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
  - l'articolo 4, comma 2, della RTDG, prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
  - l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG, prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
  - l'articolo 4, comma 4, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati inoltrate all'Autorità comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 30 della RTDG definisce la tariffa di riferimento *TVD* per il servizio di distribuzione e ne individua le componenti;
- l'articolo 31 della RTDG definisce la tariffa di riferimento *TVM* per il servizio di misura, ne individua le componenti;
- l'articolo 32 della RTDG definisce la tariffa di riferimento *COT* relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura;
- l'articolo 56, comma 1, della RTDG, prevede che ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi al servizio di distribuzione e misura siano valutati a consuntivo.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione all'aggiornamento dei costi operativi riconosciuti relativi al servizio di distribuzione:
  - con la deliberazione 620/2021/R/GAS è stato attivato, ai sensi del articolo 49 della RTDG, il tasso di variazione a copertura di eventi imprevedibili ed

eccezionali e da mutamenti del quadro normativo, fissandolo in misura pari a 0,9% a copertura dei maggiori oneri derivanti dalle modifiche del quadro tributario per effetto dell'entrata in vigore dall'1 gennaio 2021 delle disposizioni dell'articolo 1, comma 816, della legge 160/19 in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd canone unico) a partire dalle tariffe per l'anno 2021;

- con la medesima deliberazione 620/2021/R/GAS è stato disposto di procedere ad approfondimenti, da concludersi in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2021, in merito agli oneri effettivamente sostenuti in relazione al canone unico, al fine di valutare eventuali necessità di affinamento;
- con la deliberazione 154/2022/R/GAS, in occasione della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2021, è stata confermata, l'applicazione di un tasso di variazione a copertura di eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo di cui al comma 49.1 della RTDG, fissato in misura pari a 0,9% a copertura degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici in relazione al canone unico;
- la conferma del tasso di variazione di cui al precedente alinea ha comportato una modifica del valore dei corrispettivi unitari delle componenti a copertura dei costi operativi della tariffa di riferimento *TVD* relativa al servizio di distribuzione di cui alla tabella 4 della RTDG, relativi all'anno 2021, rispetto ai valori approvati con la deliberazione 596/2020/R/GAS;
- sempre con riferimento ai medesimi corrispettivi di cui alla suddetta tabella 4 della RTDG, è altresì stata rilevata la presenza di un errore di arrotondamento nel valore dei corrispettivi relativi all'anno 2022, pari a 0,01 euro/punto di riconsegna, con riferimento al *cluster* delle imprese di grande dimensione e bassa densità, approvato con la deliberazione 620/2021/R/GAS.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento agli impatti dell'emergenza sanitaria da Covid19 sui costi operativi delle imprese distributrici del settore elettrico e gas, come riportato nella parte di motivazione della deliberazione 154/2022/R/GAS, l'Autorità, sulla base di analisi riferite all'anno 2020, nel rilevare la presenza di effetti di compensazione tra costi sorgenti attribuibili all'evento pandemico e minori costi sostenuti nell'anno, il tutto con differenze anche significative tra le diverse imprese e con effetti in taluni casi di limitata materialità, ha ritenuto opportuno effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, integrandoli con la valutazione dei rendiconti annuali relativi all'anno 2021 in modo da acquisire ulteriori elementi sull'andamento dei costi e dei minori ricavi, anche successivamente al periodo di maggiori restrizioni del periodo pandemico.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al riconoscimento degli investimenti, l'articolo 56, comma 1, della RTDG, prevede che ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi al servizio di distribuzione e misura siano valutati a consuntivo;
- in relazione al riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento, l'articolo 33 della RTDG prevede che:
  - a partire dall'anno tariffe 2018, limitatamente alle località con anno di prima fornitura successivo al 2017, si applichi un tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale nelle località in avviamento;
  - il tetto sia rappresentato da una soglia massima in termini di spesa per utente servito pari a 5.250 euro/pdr, espressa a prezzi 2017 e sia applicato anche negli anni successivi al primo triennio;
  - nel caso in cui una quota degli investimenti sia coperta con contributi pubblici, il tetto all'ammontare dei costi riconosciuti trovi applicazione con riferimento alla restante quota degli investimenti che non sia coperta da contributi pubblici.
  - il tetto trovi applicazione sia con riferimento alle imprese distributrici che gestiscono il servizio per ambito comunale o sovra-comunale, sia con riferimento alle imprese distributrici che si aggiudicano le gare per l'affidamento del servizio per ambito territoriale minimo;
  - il valore del tetto sia aggiornato annualmente in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
- in relazione alle modalità di applicazione del tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale nelle località in avviamento, come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 570/2019/R/GAS, l'Autorità ha ritenuto opportuno prevedere un regime articolato in più fasi, ed in particolare:
  - una prima fase della durata di tre anni (compreso l'anno di prima fornitura) in cui gli investimenti sono riconosciuti integralmente;
  - una seconda fase che si avvia dal quarto anno di gestione del servizio, in cui trova applicazione un tetto calcolato sulla base di una valutazione prospettica dei punti di riconsegna che potenzialmente potrebbero essere connessi alla rete, basata sulle curve di penetrazione dell'utenza tipiche di ciascun ambito tariffario;
  - una terza fase che si avvia dal sesto anno di gestione del servizio, in cui, qualora risulti superato il tetto, si procede alla decurtazione retroattiva degli investimenti riconosciuti a partire dal primo anno di gestione del servizio, con un piano di rientro di durata triennale;
- con la deliberazione 154/2022/R/GAS, l'Autorità ha modificato l'articolo 33, comma 3, della RTDG precisando la suddivisione in fasi del meccanismo e prevedendo, con riferimento alla prima fase di applicazione:
  - una durata pari a tre anni successivi all'anno di prima fornitura;

- il riconoscimento integrale, seppur in via provvisoria, degli investimenti in attesa delle decisioni che verranno assunte nella seconda e terza fase, demandate a successivo provvedimento.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, l'articolo 56 della RTDG prevede che:
  - ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* fissato dall'Autorità;
  - con riferimento agli investimenti del 2018 e del 2019, la media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* di cui al comma 56.2 della RTDG 2014-2019 sia calcolata assumendo un peso pari rispettivamente al 60% e al 40%, mentre per gli anni successivi al 2019 assumendo un peso pari rispettivamente al 70% e al 30%;
  - sia riconosciuto alle imprese distributrici un importo a recupero dei mancati ammortamenti (IRMA), pari alla differenza tra il valore residuo non ammortizzato, calcolato applicando le vite utili regolatorie *pro tempore* vigenti e il valore residuo calcolato applicando una vita utile di 15 anni, secondo modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità;
- con la determinazione DIEU 3/2021, tra l'altro, sono state precisate le modalità di riconoscimento dell'IRMA, prevedendo che tale importo sia riconosciuto alle imprese in 5 quote annuali, a partire dall'anno tariffe 2020 e fino all'anno tariffe 2024; e che, come riportato nell'Allegato A alla medesima determinazione DIEU 3/2021, per ciascuno degli anni tariffari successivi al 2020, la quota annuale dell'IRMA sia rivalutata applicando il tasso di variazione annuale del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- con la deliberazione 559/2021/R/GAS, l'Autorità ha:
  - approvato gli importi a recupero dei mancati ammortamenti di cui all'articolo 57, comma 3, della RTDG;
  - rideterminato, tra l'altro, le tariffe di riferimento per l'anno 2020, includendo nella componente  $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$  di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), della RTDG, la prima quota quinquennale dell'importo a recupero dei mancati ammortamenti di cui al precedente alinea;
- con la deliberazione 154/2022/R/GAS, l'Autorità ha riconosciuto, includendola nella componente  $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$  di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), della RTDG, la seconda quota quinquennale dell'IRMA.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al riconoscimento della maggiorazione a copertura degli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, l'articolo 17 della RTDG prevede:
  - al comma 1, che gli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17 siano riconosciuti a consuntivo;
  - al comma 3, che il riconoscimento della maggiorazione sia subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
    - le imprese devono poter documentare i costi sostenuti sulla base delle indicazioni puntuali rispetto ai documenti da rendere disponibili all'Autorità che saranno identificati con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità;
    - le imprese devono disporre di idonea documentazione contabile a supporto dei costi sostenuti;
    - i costi devono essere dichiarati nei conti annuali separati nell'apposito comparto dell'attività di misura, *i) verifica periodica ex lege dei gruppi di misura di cui ai punti a), b) e c)*;
    - i costi non devono aver già trovato copertura in altre componenti della tariffa di riferimento;
  - al comma 4, che la documentazione e le modalità di trasmissione della medesima documentazione relativa al riconoscimento degli *extra*-costi di cui al precedente punto, siano definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità;
  - al comma 5, che, in relazione agli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, per gli anni 2020-2022, a ciascun esercente è riconosciuto in acconto un importo di 50 euro per ciascun punto di riconsegna equipaggiato con misuratore di classe superiore a classe G6 conforme ai requisiti delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al riconoscimento dei costi centralizzati relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, l'articolo 31 della RTDG prevede che:
  - tali costi trovino copertura nelle componenti tariffarie  $TEL_{t,c}$  e  $CON_{t,c}$ , di cui all'articolo 31, comma 1, lettere e) e f) della RTDG;
  - i costi operativi e i costi di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori sostenuti per gli anni 2020-2022 siano riconosciuti a consuntivo, nei limiti di un tetto prefissato e decrescente nel medesimo triennio 2020-2022;
  - ai fini dei riconoscimenti dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, le imprese possano presentare specifiche istanze, secondo modalità definite con propria determinazione dal Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle gestioni d'ambito tariffario:
  - i costi a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante dell'una-tantum di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11, trovano copertura nella componente  $t(dis)_{t,g}^{cou}$  di cui all'articolo 30, comma 1, lettera f) della RTDG;
  - i costi a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante del corrispettivo annuale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 226/11, trovano copertura nella componente  $t(dis)_{t,g}^{coa}$  di cui all'articolo 30, comma 1, lettera g) della RTDG;
- con riferimento allo sconto tariffario di gara di cui all'articolo 13 del decreto 226/11:
  - l'articolo 42, comma 3, della RTDG individua struttura e componenti della tariffa obbligatoria, tra le quali figura la componente  $ST$ , espressa in euro per punto di riconsegna, relativa al suddetto sconto tariffario di gara;
  - le tariffe obbligatorie sono differenziate per ambito tariffario, come definito all'articolo 43 della RTDG, e riflettono i costi del servizio in ciascuno di tali ambiti;
  - con la deliberazione 620/2021/R/GAS, l'Autorità ha approvato le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2022; e che nella medesima deliberazione trova applicazione la suddetta componente  $ST$ ;
  - ai fini della determinazione dell'importo di perequazione a consuntivo, l'articolo 45, comma 1, della RTDG, stabilisce che il ricavo effettivo ottenuto dall'applicazione delle tariffe obbligatorie sia assunto al lordo della componente  $ST$ ; e che, come indicato nella Relazione tecnica relativa alla deliberazione 570/2019/R/GAS (cfr, paragrafo 30.3), il riferimento al ricavo effettivo di competenza al lordo della componente  $ST$  è da intendersi al lordo degli effetti della componente  $ST$  che riflette lo sconto tariffario e di conseguenza ai fini della definizione dell'ammontare di perequazione, al ricavo da tariffa obbligatoria va quindi sommata algebricamente la differenza tra la componente  $ST$  specifica d'ambito di concessione (con segno +) e la componente  $ST$  effettivamente applicata ( $ST$  d'ambito tariffario).
- sempre con riferimento al riconoscimento dei costi per le gestioni d'ambito, in relazione alle modalità di trattamento dello *stock* esistente al 31 dicembre 2011:
  - a seguito dell'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2020, è stato rilevato che le disposizioni dell'articolo 22, comma 1, della RTDG introducono una modifica del trattamento di tali contributi rispetto alle disposizioni in vigore nel precedente periodo regolatorio e che tale trattamento appare non conforme a quanto riportato ai paragrafi 18.16 e 18.17 della relazione tecnica relativa alla deliberazione 570/2019/R/GAS;

- sulla base di ulteriori approfondimenti interni, con la deliberazione 154/2022/R/GAS, l’Autorità ha ritenuto opportuno modificare le disposizioni di cui all’articolo 22 della RTDG, ripristinando le disposizioni vigenti nel precedente periodo di regolazione che prevedono che, a seguito dell’assegnazione delle nuove concessioni per lo svolgimento del servizio per ambito, trovi applicazione l’opzione di degrado graduale dei contributi, attuato secondo il meccanismo di gradualità di cui all’articolo 14 della RTDG;
- in relazione alla suddetta modifica della RTDG, la medesima deliberazione 154/2022/R/GAS, al fine di tutelare le esigenze partecipative ha previsto, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della deliberazione 649/2014/A (c.d. consultazione postuma) che entro il 6 maggio 2022 i soggetti interessati possano presentare osservazioni e proposte, al fine di consentire eventuali adeguamenti o integrazioni all’atto di regolazione adottato;
- in data 1 settembre 2021 l’impresa distributrice 807-ITALGAS RETI S.p.A. ha avviato la gestione d’ambito tariffario nell’ATEM VALLE D’AOSTA, a seguito di aggiudicazione della gara d’ambito;
- l’articolo 20 della RTDG, prevede che le disposizioni per le gestioni d’ambito si applichino a partire dalla data di affidamento come risulta dal contratto di servizio stipulato dalla stazione appaltante e dal gestore entrante; e che qualora la data di decorrenza dell’affidamento non coincida con la data dell’1 gennaio dell’anno di riferimento, i corrispettivi riconosciuti si applicano con criterio *pro-die*.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione alle distribuzioni di gas naturale da GNL:
  - l’articolo 19, comma 2, della RTDG, prevede che, nel caso di servizio di distribuzione erogato mediante reti isolate di GNL o alimentate a mezzo carro bombolaio, l’impresa distributrice interessata può presentare istanza di assimilazione di tali reti a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto. In tale caso, per le reti oggetti dell’istanza, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione II della RTDG, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla presentazione della medesima istanza;
  - il punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS ha introdotto una disciplina transitoria relativa all’applicazione della regolazione tariffaria in materia di reti isolate di GNL e di reti isolate alimentate con carro bombolaio, prevedendo in particolare che:
    - con riferimento alle reti isolate di GNL e a alle reti isolate alimentate con carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019, in relazione all’esigenza di consentire una transizione ordinata al nuovo assetto, prevedere che per l’anno 2020, prosegua il trattamento già applicato nel precedente periodo di regolazione e che le imprese distributrici che gestiscono tali reti presentino istanza entro il 30 giugno 2020 per l’assimilazione alle reti di distribuzione con il sistema nazionale di

- trasporto, limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dall'1 gennaio 2021;
- di prevedere che le istanze di cui al precedente punto siano corredate da documentazione idonea a comprovare che esista un progetto di interconnessione con il sistema di trasporto nazionale autorizzato, escluse le reti isolate situate in Sardegna;
  - con la deliberazione 620/2021/R/GAS è stato esteso all'anno 2022 il regime tariffario relativo alle reti di distribuzione del gas naturale interconnesse al sistema nazionale di trasporto per le reti isolate di cui al punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS;
  - con deliberazione 634/2021/R/GAS è stato avviato, tra l'altro, un procedimento per la definizione di un meccanismo di gradualità a tutela dei clienti finali connessi a reti isolate di gas naturale da concludersi entro il 31 dicembre 2022;
- sono pervenute, nel corso dell'anno 2021, da parte dell'impresa distributrice 486-MEDEA S.p.A., operante nella regione Sardegna, istanze di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto ai sensi del comma 19.2 della RTDG.

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 154/2022/R/GAS, tra l'altro, è stata rinviata a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2021, in relazione alle località riportate nella Tabella 2 allegata alla medesima deliberazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- delle 191 imprese distributrici che, sulla base delle informazioni disponibili alla Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità, risultano svolgere attività di distribuzione di gas naturale al 31 dicembre 2021:
  - 187 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità;
  - 4 imprese distributrici, elencate nella Tabella 4 riportata nell'Allegato A alla presente deliberazione, non hanno presentato la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG e/o non hanno trasmesso alcun dato.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, con decorrenza successiva all'anno tariffe 2021, entro la data del 15 febbraio 2022 sono state presentate istanze di

rideterminazione tariffaria riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE	DENOMINAZIONE LOCALITA'
301	V-RETI SPA	2738 - ARZIGNANO (VI)
301	V-RETI SPA	2744 - CRESPADORO (VI)
301	V-RETI SPA	2747 - NOGAROLE VICENTINO (VI)
301	V-RETI SPA	2748 - SAN PIETRO MUSSOLINO (VI)
530	SES RETI SPA	7194 - ALEZIO (LE)
5509	NOTARESCO GAS SRL	5095 - NOTARESCO (TE)
22668	2I RETE GAS SPA	2730 - LANGOSCO (PV)
22668	2I RETE GAS SPA	2860 - MOSCUFO (PE)
22668	2I RETE GAS SPA	3745 - CAVASSO NUOVO (PN)
22668	2I RETE GAS SPA	4622 - AVIO (TN)
22668	2I RETE GAS SPA	7084 - FUSINE (SO)
30388	AP RETI GAS NORD EST SRL	3432 - SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO (PN)

- in relazione a richieste di rettifica presentate nel mese di settembre 2021, con deliberazione 620/2021/R/GAS, l'Autorità ha, tra l'altro, rinviato al mese di marzo 2022 l'esame delle istanze presentate dalle imprese distributrici elencate nella *TABELLA B* riportata nella parte di motivazione della medesima deliberazione 620/2021/R/GAS; e che ai fini del presente provvedimento rileva l'istanza presentata dall'impresa distributtrice 807-ITALGAS RETI S.p.A.;
- in relazione alle richieste di rettifica presentate entro la data del 15 febbraio 2022, con decorrenza dall'anno tariffe 2022 sono state presentate ulteriori richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati di anni precedenti all'anno 2020, con riferimento a dati patrimoniali relativi ad anni antecedenti il 2019, riferite a località servite dall'impresa distributtrice 486-MEDEA S.p.A. e dall'impresa distributtrice 795-GIUDICARIE GAS S.p.A.;

**CONSIDERATO CHE:**

- sempre in relazione a richieste di rettifica di dati o relative al mancato invio della richiesta di determinazione delle tariffe:
  - sono state presentate istanze di rettifica di dati fisici per l'anno dati 2020 dall'impresa distributtrice 1013-SERVIZI DISTRIBUZIONE S.r.l. per la località 4974-MONTEPRANDONE (AP), a causa dell'erronea indicazione dei volumi di gas distribuito per l'anno dati 2020 relativi alla suddetta località;
  - con la deliberazione 154/2022/R/GAS sono state accolte le istanze di rettifica presentate dall'impresa distributtrice 693-CONSORZIO SIMEGAS e dall'impresa distributtrice 1747-CATANIA RETE GAS S.p.A., relative al

mancato invio della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG, con riferimento all'anno dati 2020;

- l'accoglimento delle istanze di rettifica presentate dalle imprese distributrici riportate ai precedenti punti incide sugli importi di perequazione in acconto per l'anno 2022 di cui alla deliberazione 620/2021/R/GAS, determinati in epoca precedente all'accettazione delle predette istanze di rettifica.

**CONSIDERATO CHE:**

- nel corso dell'anno 2020, la società GENEKO S.r.l. ha richiesto, tramite il portale dell'Autorità, l'iscrizione in anagrafica territoriale della località Castel dell'Alpi, frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), come località alimentata da gas naturale da metanodotto e sulla quale la medesima società GENEKO S.r.l. afferma di svolgere il servizio di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 117/2021/R/GAS, in relazione all'iscrizione in anagrafica territoriale della località Castel dell'Alpi, frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) da parte della società GENEKO Srl, sono stati previsti approfondimenti al fine di verificare se, nel caso specifico, siano applicabili le disposizioni tariffarie previste dalla RTDG;
- nell'ambito degli approfondimenti disposti con la deliberazione 117/2021/R/GAS, con lettera del 18 marzo 2021 (protocollo Autorità 12808) la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità ha richiesto alla società GENEKO S.r.l. informazioni e chiarimenti, in relazione alla suddetta località Castel dell'Alpi; e che in merito non sono pervenute risposte da parte della suddetta impresa;
- sempre in relazione alla località Castel dell'Alpi, frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) della società GENEKO S.r.l., con la deliberazione 154/2022/R/GAS sono state determinate, in assenza di dati fisici ed economici, le tariffe di riferimento per l'anno 2021 in via provvisoria secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, della RTDG.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- procedere alla pubblicazione dei valori della componente a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione, di cui alla tabella 4 della RTDG, per l'anno 2021, in esito alle decisioni assunte con la deliberazione 154/2022/R/GAS e sanare l'errore di arrotondamento riscontrato nel valore della suddetta componente di cui alla tabella 4, riferita al *cluster* delle imprese di grande dimensione e bassa densità, relativa all'anno 2022;
- in relazione agli impatti dell'emergenza sanitaria da Covid19, nelle more della trasmissione dei rendiconti annuali separati relativi all'anno 2021 predisposti dalle imprese ai sensi del TIUC, rinviarne la valutazione in occasione della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2022.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione al tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento, nelle more della definizione di dettaglio della seconda e terza fase del meccanismo prefigurate nel documento per la consultazione 539/2021/R/GAS, prevedere, in via provvisoria, il riconoscimento integrale degli investimenti per le località con anno di prima fornitura successivo al 2017;
- in relazione al servizio di misura gas:
  - con riferimento al riconoscimento degli *extra*-costi connessi con le verifiche periodiche previste dal decreto 93/17, prevedere che, con separato provvedimento siano definiti gli importi dei costi riconoscibili a consuntivo di cui all'articolo 17, comma 1, della RTDG; e che, a seguito di tali determinazioni, la Cassa per i servizi energetici e ambientali provveda ad adeguare gli importi di perequazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), della RTDG;
  - con riferimento ai costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, prevedere che:
    - con il presente provvedimento siano fissati gli importi relativi ai costi di capitale ammissibili al riconoscimento;
    - con separato provvedimento siano definiti gli importi dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori ammissibili al riconoscimento sulla base dei dati riportati nelle istanze di riconoscimento presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della RTDG;
    - successivamente alla determinazione degli importi di cui al precedente alinea, sia applicato il tetto previsto dal richiamato articolo 31, comma 2, della RTDG con regolazione delle partite nell'ambito della perequazione dei costi del servizio di misura previsto dall'articolo 46, comma 1, lettera b), della RTDG;
  - con riferimento al riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, in coerenza con le decisioni assunte con la deliberazione 559/2021/R/GAS e con la deliberazione 154/2022/R/GAS, includere nella componente  $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$  di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), della RTDG, la terza quota quinquennale dell'importo a recupero dei mancati ammortamenti di cui all'articolo 57, comma 3, della RTDG.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione al trattamento della componente *ST* della tariffa obbligatoria, ai fini della determinazione dell'importo a consuntivo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui all'articolo 45 della RTDG, per ciascuna gestione d'ambito attiva nell'anno 2021, pubblicare il valore in euro della sconto tariffario di

gara di cui all'articolo 13 del decreto 226/11, calcolata sulla base dei dati relativi al valore *Vlim* e alla percentuale di sconto dichiarate dall'impresa in sede di raccolta dati.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione alle richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2021 accettare l'istanza di rettifica presentata dall'impresa distributrice 807-ITALGAS RETI S.p.A. presente nella *TABELLA B* della deliberazione 620/2021/R/GAS;
- in relazione alle richieste di rettifica presentate entro la data del 15 febbraio 2022, con decorrenza dall'anno tariffe 2022:
  - accettare le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati di anni precedenti all'anno 2020, con riferimento a dati patrimoniali relativi ad anni antecedenti il 2019, riferite a località servite dall'impresa distributrice 486-MEDEA S.p.A. e dall'impresa distributrice 795-GIUDICARIE GAS S.p.A.;
  - accettare l'istanza di rettifica di dati fisici per l'anno dati 2020 dall'impresa distributrice 1013-SERVIZI DISTRIBUZIONE S.r.l. per le località 4974-MONTEPRANDONE (AP);
- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione alle reti isolate di cui al punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS prevedere, anche per la determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2022, l'applicazione del regime tariffario relativo alle reti di distribuzione del gas naturale interconnesse al sistema nazionale di trasporto, nelle more della conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 634/2021/R/GAS;
- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle distribuzioni di gas naturale da GNL prevedere che siano fissate le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2022 con riferimento all'impresa distributrice 486-MEDEA S.p.A.;
- in relazione alla località Castel dell'Alpi, frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) della società GENECO S.r.l. determinare, in assenza di dati fisici ed economici, le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2022 in via provvisoria secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, della RTDG;
- al fine di tener conto delle rettifiche dei dati conseguenti all'accoglimento delle istanze di rettifica sopra richiamate, rideterminare, per le imprese distributrici riportate nella seguente *TABELLA B*, il valore dell'importo di perequazione bimestrale d'acconto relativo al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui all'articolo 47 della RTDG, per l'anno 2022, precedentemente approvato con la deliberazione 620/2021/R/GAS:

TABELLA B

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
693	CONSORZIO SIMEGAS
1013	SERVIZI DISTRIBUZIONE SRL
1747	CATANIA RETE GAS SPA

- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, presentate entro la data del 15 febbraio 2022, prevedere che le istanze di rideterminazione tariffaria di cui alla TABELLA A del presente provvedimento siano processate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2022, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG, e che le decorrenze siano fissate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 della medesima RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015;
- procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2022, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG, considerando le rettifiche dati presentate dalle imprese distributtrici secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della medesima RTDG e tenendo altresì conto degli aspetti di dettaglio evidenziati in motivazione

## DELIBERA

### Articolo 1

#### *Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2022*

- 1.1. Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2022 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella Tabella 1 e Tabella 1a dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.
- 1.2. I valori delle componenti specifiche d'ambito di concessione  $t(dis)_{t,g}^{coa}$  di cui all'articolo 30, comma 1, lettera f) della RTDG e  $t(dis)_{t,g}^{coa}$  di cui all'articolo 30, comma 1, lettera g) della RTDG, nonché il valore dello sconto tariffario di gara di cui all'articolo 13 del decreto 226/11, per le gestioni d'ambito attive nell'anno 2020, sono riportati nella Tabella 1b dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

## **Articolo 2**

### *Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2022*

- 2.1. Sono rideterminati gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2022 relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 47 della RTDG, per le imprese riportate nella Tabella 2 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

## **Articolo 3**

### *Indennità amministrativa*

- 3.1. L'indennità amministrativa, di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG, si applica alle imprese elencate nella Tabella 3 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

## **Articolo 4**

### *Pubblicazione di componenti a copertura dei costi operativi per il servizio di distribuzione*

- 4.1. La Tabella 4 della RTDG è sostituita con la Tabella 4 dell'Allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

## **Articolo 5**

### *Disposizioni finali*

- 5.1. Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 5.2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 maggio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*